



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 380/2022

Roma, 25 marzo 2022

Circolare n. 8novies/2022

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: **DL 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021, e ss.mm.ii. – [DL 24/2022](#), gestione guarigione da SARS-CoV-2 sospendendi e sospesi – Termini di durata delle sospensioni.**

Gentili Presidenti,

come più volte evidenziato dalla scrivente Federazione, la criticità relativa agli iscritti inadempienti all'obbligo vaccinale (sospensendi o sospesi) che rappresentino di aver contratto l'infezione da SARS-CoV-2 ha necessitato di un intervento normativo, non essendo rinvenibile nella normativa citata alcuna soluzione espressa al tema.

1. Ebbene, in merito il [DL 24 marzo 2022, n. 24](#), recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", ha previsto che

*"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento."*

In sintesi, a fronte della intervenuta guarigione da SARS-CoV-2, l'interessato potrà chiedere all'Ordine competente di cessare gli effetti della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie (la quale, come è noto, deriva *ex lege* dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale).

La norma in esame, pertanto, non sembrerebbe impedire all'Ordine di accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, essendo esclusivamente previsto che gli effetti di tale accertamento (la sospensione) cessino per il periodo di differimento previsto dalle circolari ministeriali in caso di infezione.

L'istanza degli interessati potrà essere formulata sia nel corso dell'*iter* di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale che una volta che la sospensione sia già stata comminata.

Tale istanza potrà essere formulata sulla base del modello allegato alla presente ([all. 1](#)), che gli Ordini potranno mettere a disposizione degli iscritti; trattandosi di documentazione afferente alla salute non si ritiene che l'istanza possa essere promossa ai sensi degli artt. 46 e 47 [DPR 445/2000](#) (cfr. art. 49 DPR 445/2000).

**1.1.** Qualora l'istanza venga formulata nel corso dell'*iter* di verifica, l'Ordine - contestualmente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - dovrà disporre la cessazione temporanea degli effetti della sospensione (sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione).

In questa ipotesi, pertanto, qualora l'istanza risultasse fondata, l'Ordine non dovrebbe annotare la sospensione sull'albo poiché nella medesima comunicazione all'interessato verrebbero trasmesse le delibere di:

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma

Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)

Posta elettronica: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

- accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ([con i modelli già in uso](#)); e
- cessazione temporanea degli effetti della sospensione ([all. 2](#)).

In alternativa, l'Ordine potrebbe assumere le determinazioni di cui sopra in un'unica delibera.

**1.2.** Per i già sospesi, qualora l'istanza dell'interessato risultasse fondata, l'Ordine dovrà disporre la cessazione temporanea degli effetti della sospensione sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, cancellando temporaneamente l'annotazione della sospensione sull'albo.

A tal fine potrà essere adoperato il medesimo modello di delibera di cui sopra ([all. 2](#)).

**1.3.** In entrambi i casi, una volta decorso il termine di differimento della vaccinazione, se entro tre giorni l'interessato non trasmetterà il certificato di vaccinazione, la sospensione riprenderà il proprio corso automaticamente e sarà annotata sull'albo, senza ulteriori avvertimenti nei confronti dell'interessato.

In allegato un prospetto indicativo dei termini di differimento desumibili dalle circolari ministeriali ([all. 4](#)).

**2.** Il DL in esame ha altresì posticipato il termine ultimo delle sospensioni sino al 31 dicembre 2022.

Si rende opportuno che ciascun Ordine avvisi i propri iscritti di tale circostanza; a tal fine si collega di seguito il modello di comunicazione ([all. 3](#)).

Cordiali saluti.

**Il delegato del Cc  
Amm.ne trasparente e privacy  
Riccardo Orsini**

**Il delegato del Cc  
agli Aspetti giuridici e medico-legali  
Alessandro Beux**

**La Presidente  
Teresa Calandra**